

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO Emilio)

col **Ministro delle Finanze**  
(REALE)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**  
(BRODOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1969

#### Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria tessile

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dell'industria tessile ha formato sempre oggetto di vigile attenzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sin dal 1963-64, allorchè cominciarono a manifestarsi i primi sintomi di recessione, specie nel settore cotoniero, che assunsero il carattere di vera e propria congiuntura sfavorevole nei successivi anni 1965-66, nei quali si manifestarono preoccupanti crisi in numerosi grossi complessi tessili.

Nel settembre 1965 perciò il Governo presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2601 che si proponeva lo scopo di

favorire, con opportune provvidenze, la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile. Il provvedimento non era tuttavia concepito soltanto in funzione anti-congiunturale, ma mirava soprattutto a creare le condizioni che consentissero alle imprese tessili di rinnovare i propri impianti con le tecnologie più aggiornate, attraverso appositi piani di ristrutturazione debitamente approvati allo scopo di ottenere riduzione di costi e quindi un più alto grado di competitività sia sul mercato interno che su quelli internazionali.

Il provvedimento non completò il suo *iter* e così è avvenuto per le disposizioni sulla

industria tessile contenute nel disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale (Atto Senato n. 181), che non furono ripresentate dopo il ritiro da parte del Governo del disegno di legge.

Fra le ragioni che hanno imposto una battuta d'arresto ai ricordati disegni di legge vi è quella di un certo miglioramento della situazione del settore. Peraltro, oltre al perdurare di gravi situazioni di squilibrio economico-finanziario che hanno colpito numerose imprese del settore, si deve ricordare che l'attività produttiva tessile è soggetta a cicli, i quali periodicamente ripresentano fasi depressive di maggiore o minore gravità. È noto anche che il livello medio dei profitti è assai basso e riduce al minimo le possibilità di autofinanziamento, mentre difficile e oneroso è il ricorso al normale mercato finanziario. Sono, invece, incessanti e ingenti le esigenze imposte da una evoluzione tecnica sempre più rapida di fronte allo intensificarsi di una concorrenza internazionale che, nel settore tessile, si fa sempre più attiva. Basti pensare agli Stati Uniti, per tacere di altri Paesi minori, che da importatori sono diventati esportatori per effetto del gigantesco ampliamento del loro potenziale produttivo realizzato con cospicui investimenti effettuati negli ultimi anni.

Ormai l'industria tessile va sempre più perdendo il carattere tradizionale di industria a grande impiego di manodopera, per acquistare invece quello di industria di capitali, così che i complessi che ancora restano legati a schemi tecnici superati hanno difficoltà a sopravvivere. Le ragioni, quindi, di intervento a favore di tale settore sono tuttora valide e giustificano la presentazione di un nuovo disegno di legge nel quale sono contenuti due distinti ordini di provvidenze: il primo di carattere finanziario, l'altro di carattere fiscale, tutti però diretti ad agevolare la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria tessile.

Tutte le cennate disposizioni si muovono nel quadro del programma economico, tanto che nel primo comma dell'articolo 5 sono previste direttive programmatiche globali che saranno emanate dal Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica. Tali direttive dovranno essere anche tenute presenti per la determinazione delle zone a prevalente industria tessile (articolo 3), di cui si tratterà più avanti.

Le norme del disegno di legge offrono tre distinte possibilità che hanno un'azione diretta o indiretta nel settore tessile. Azione diretta spiegano le norme che riguardano la ristrutturazione e riorganizzazione o la conversione di imprese tessili in altre attività produttive. L'azione indiretta è affidata alle provvidenze previste per l'impianto e l'ampliamento nelle zone a prevalente industria tessile di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quella tessile, in modo da consentire la utilizzazione della manodopera che dovesse, eventualmente, restare priva di occupazione a seguito dell'attuazione dei piani di ristrutturazione o di conversione delle imprese tessili.

Esaminando più specificamente le singole norme, l'articolo 1 prevede la presentazione da parte delle imprese tessili di piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione e ad accrescere le capacità competitive delle imprese stesse. Il contenuto dei piani, che debbono essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria, è specificato nell'articolo 2, fra le prescrizioni del quale è da porre in rilievo quella relativa alla indicazione dei presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine dell'attuazione dei piani stessi. La tutela dell'occupazione operaia, comunque, è una delle esigenze che sono state tenute presenti in misura prevalente nella redazione del disegno di legge e basta richiamare al riguardo la disposizione del primo comma dell'articolo 5, che prescrive che la valutazione dei piani sia fatta anche tenendo conto della necessità di tutelare l'occupazione operaia.

La presentazione dei piani deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, termine che è sembrato adeguato per consentire alle imprese di predisporli e, nello stesso tempo, per permettere all'Amministrazione di avere una visione globale della situazione del settore e dei provvedimenti da attuare.

I piani vengono sottoposti alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, numero 623, opportunamente integrato con esperti del settore da scegliersi pariteticamente tra lavoratori e datori di lavoro. Nella valutazione dovrà essere tenuto particolare conto delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti di capacità produttiva in settori in cui la esistente capacità non è interamente utilizzata. La valutazione, cioè, dovrà essere effettuata globalmente anche se i suoi risultati porteranno alla approvazione o meno dei singoli specifici piani presentati dalle imprese interessate.

I piani di conversione sono previsti negli articoli 3 e 4. Essi possono essere presentati solo per le zone a prevalente industria tessile, nelle quali già sussista o insorga una notevole disoccupazione o sottoccupazione in conseguenza di licenziamenti o riduzione di lavoro già disposti o in corso (articolo 3, primo comma). La determinazione delle zone sarà effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e il termine è stato fissato in un periodo così breve allo scopo di non ritardare l'adozione dei provvedimenti necessari. Nei sei mesi successivi alla data dei decreti di determinazione delle zone dovranno essere presentati i piani di conversione totale o parziale, sui quali dovrà intervenire il parere del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5, che ovviamente dovrà attenersi agli stessi criteri di valutazione previsti per i piani di ristrutturazione o riorganizzazione. Il contenuto dei piani è specificato nell'articolo 4 che, quanto al livello di occupazione, contiene una disposizione analoga a quella dell'articolo 2.

L'articolo 7 specifica le agevolazioni che possono essere concesse alle imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione, debitamente approvati, e alle società che derivano dalle operazioni di fusione. I benefici consistono nella concessione di finanziamenti a tasso agevolato da parte dell'Istituto mobiliare italiano per un ammontare determinato nell'articolo stesso e con aliquote decre-

scenti, variabili, in funzione dell'aumento degli investimenti. L'articolo 8 prevede il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi. I successivi articoli 9 e 10 contengono numerose altre norme per la disciplina dei finanziamenti.

L'articolo 11 disciplina la terza ipotesi sopra accennata, quella cioè delle agevolazioni concesse a imprese diverse da quella tessile per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nelle zone a prevalente industria tessile. Tale previsione costituisce una notevole innovazione e rappresenta quasi una chiusura dell'intero sistema, perchè con le provvidenze in esso previste si pone in essere un meccanismo che dovrebbe portare all'assorbimento della manodopera, che dovesse eventualmente rimanere disoccupata a seguito dei piani di ristrutturazione.

Una disposizione che merita un particolare rilievo è quella contenuta nell'articolo 6 del disegno di legge, che prevede esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile con riferimento all'attuazione dei piani, considerati nel loro complesso. Gli esami saranno effettuati ogni anno o a periodi più brevi, se lo chiedano le organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori. Queste saranno in ogni caso consultate per l'esame della situazione e per la predisposizione delle direttive del CIPE.

Come è stato sopra accennato, il disegno di legge prevede, altresì, agevolazioni fiscali. Nel quadro dei provvedimenti coordinati a favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione dell'industria tessile, lo strumento fiscale deve, intuitivamente, appoggiare tale direttiva consentendo alle imprese del settore di affrontare in un regime tributario per quanto possibile alleviato e semplificato le complesse operazioni organizzative e produttive necessarie per ottenere la massima razionalizzazione ed efficienza delle proprie strutture; ed a tale fine le previste norme agevolative si limitano in sostanza ad adattare, e in taluni punti ad estendere, nei confronti del settore tessile la disciplina di favore da tempo instaurata, con carattere generale, nel campo industriale e produttivo.

L'articolo 12 dispone l'esenzione decennale dalle imposte dirette sul reddito dei nuovi stabilimenti industriali impiantati, purchè l'attuazione dei piani sia effettuata nei tre anni dalla loro approvazione. L'esenzione decorre dall'attivazione degli impianti e si estende agli stabilimenti preesistenti limitatamente al maggior reddito derivante dall'ampliamento o ammodernamento degli stessi.

Il beneficio ricalca, con qualche aggiornamento, l'esenzione decennale vigente per le piccole industrie delle zone depresse del Centro-Nord, disciplinata dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Tutte le operazioni di ristrutturazione societaria considerate dal disegno di legge (fusione e concentrazione di società, creazione di società incaricate dei servizi richiesti dall'attuazione della legge, assunzione di partecipazioni con apporti in società preesistenti o da costituire) sono oggetto delle specifiche previsioni agevolative dell'articolo 13. La norma dispone in sostanza l'estensione e l'adattamento delle agevolazioni recate dalla legge 18 marzo 1965, numero 170, e successive modificazioni e integrazioni, nei settori delle imposte dirette e indirette. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 di tale legge sono dichiarati applicabili alle operazioni suddette, se poste in essere entro tre anni dall'approvazione dei rispettivi piani, senza i limiti recati dall'articolo 1 della stessa legge n. 170 per quanto concerne gli aumenti di capitale. Per le imprese è prevista la devoluzione al Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge n. 170, d'ufficio, anzichè su istanza delle società interessate, dei piani che comportano operazioni di importo superiore a un miliardo. Per le imprese non tassabili in base a bilancio, il secondo comma dell'articolo 13 riproduce con gli opportuni adattamenti la correlativa disposizione del quarto comma dell'articolo 2 della citata legge n. 170, in modo da realizzare il fine di concedere il beneficio anche alle imprese tassabili a bilancio su loro richiesta e a quelle tassabili a bilancio per loro natura e di evitare eventuali evasioni. Inoltre l'articolo 14 ripristina parzialmente, in favore delle iniziative

considerate dal disegno di legge, l'efficacia delle provvidenze previste in materia di imposta di ricchezza mobile dalla legge 15 settembre 1964, n. 754, per l'ammodernamento ed il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti, non più in vigore.

Si prevede infatti l'applicazione della riduzione a un quarto delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria B (articolo 1 della legge n. 754) per le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni, mobili ed immobili, posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestiti in beni strumentali per il conseguimento dei fini considerati nel disegno di legge. La riduzione compete complessivamente per quattro periodi di imposta — in luogo dei tre previsti dalla legge n. 754 — e si estende alle plusvalenze reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione.

Completa il quadro agevolativo predisposto dal presente disegno di legge la riduzione a misura fissa di lire 2.000 della tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 111 della tabella allegato A al testo unico 10 marzo 1961, n. 121, per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione (articolo 15).

L'articolo 16 prevede nei primi due commi che i piani debbano essere approvati con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e debbano essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento stesso.

L'attuazione deve avvenire nei modi indicati nel piano stesso, salvo che una modifica, o la previsione di modalità diverse, sia autorizzata dal Ministro predetto.

Deve essere richiamata la particolare attenzione sull'ultimo comma dell'articolo 16 che, allo scopo di vincolare le imprese alla attuazione dei piani nei modi e nei termini prescritti, prevede, in caso di inadempienza, la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse dal disegno di legge. Il provvedimento trova un precedente in analoga sanzione prevista nella legge 17 febbraio 1968, n. 57.

L'articolo 17 ripropone una norma che era stata introdotta nel corso dell'approvazione, da parte del Parlamento, del disegno

di legge presentato nella scorsa legislatura. La sospensione del corso del triennio, previsto dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per la valutazione dell'adempimento delle condizioni prescritte per l'esonero dal trasferimento delle imprese elettriche, è sembrata rispondente ad una oggettiva valutazione della situazione in cui si trovano le imprese tessili.

Completano il disegno di legge due importanti disposizioni concernenti provvidenze per la mano d'opera che rimanga eventualmente disoccupata a seguito dell'attuazione dei piani di ristrutturazione o di conversione. Con la prima (articolo 19) si provvede a una notevole semplificazione della procedura diretta all'attuazione delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge 5

novembre 1968, n. 1125, disponendo che il decreto di approvazione del piano vale anche per l'applicazione degli interventi e delle provvidenze previste nella legge predetta.

Con la seconda (articolo 20) si fa obbligo alle imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti di aprire o finanziare corsi di riqualificazione. In tal modo, si assicura alla mano d'opera eventualmente disoccupata la possibilità di ottenere una nuova occupazione e l'onere relativo viene in ogni caso posto a carico delle imprese che hanno fruito dei benefici disposti dal disegno di legge. Per l'organizzazione dei corsi, che potrà essere effettuata anche dalla pubblica amministrazione, si fa rinvio alle generali disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese tessili possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione destinati a migliorare la produzione e ad accrescere la capacità competitiva, assicurando al massimo possibile il livello di occupazione.

Sono considerate tessili, agli effetti della presente legge, le imprese la cui attività produttiva è diretta alla trattura della seta e alla lavorazione di fibre e di prodotti tessili di cui alla sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati alle lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *l)*, *n)*, *o)*, *q)* ed *r)* della nota 1.

## Art. 2.

Il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, presentato da una o più imprese tessili e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere, congiuntamente od alternativamente:

a) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole imprese, le cui dimensioni siano già idonee per il conseguimento, attraverso l'attuazione del piano, delle finalità indicate dall'articolo 1;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualunque tipo, in società già esistenti o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque funzionalmente collegata all'attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti e di altri servizi comuni per conto delle imprese medesime.

Le nuove società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti, le società destinatarie degli apporti e le società incaricate dei servizi devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e devono avere per oggetto esclusivamente l'esercizio di attività relative al settore tessile.

I piani possono anche comprendere programmi per i quali sia stato concesso o deliberato un finanziamento a medio termine successivamente al 1° luglio 1968.

## Art. 3.

Le imprese tessili operanti in zone a prevalente industria tessile, nelle quali sussi-

sta o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti o riduzione di lavoro già disposti o in corso, possono sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente ai piani di ristrutturazione e di riorganizzazione o indipendentemente da essi, piani di conversione parziale o totale in attività industriali diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

Le zone di cui al comma precedente sono determinate con uno o più decreti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro sei mesi dalla data dei suddetti decreti.

#### Art. 4.

Il piano di conversione, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria, oltre che indicare i presunti livelli di occupazione che si avranno nel corso e alla fine della sua attuazione, deve prevedere congiuntamente o alternativamente:

a) l'adeguamento o la sostituzione totale o parziale degli impianti e delle attrezzature;

b) la fusione di società di qualunque tipo, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, attuata sia mediante la costituzione di una società nuova, sia mediante la incorporazione di una o più società in altra già esistente;

c) l'assunzione da parte di imprese di qualunque tipo di partecipazioni, mediante apporti in società già esistenti o da costituire.

Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) il piano deve prevedere che le società risultanti dalle fusioni, le società incorporanti o

le società destinatarie degli apporti impiantino nuovi stabilimenti industriali nelle zone di cui all'articolo 3, ovvero amplino quelli ivi esistenti. Le società stesse devono essere costituite in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e avere per oggetto attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

#### Art. 5.

La valutazione della rispondenza dei piani alle finalità previste dalla presente legge, alle esigenze della programmazione e alla tutela della occupazione operaia, sulla scorta delle direttive programmatiche globali del CIPE, è demandata al Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dovrà provvedervi entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione dei piani stessi. Il predetto Comitato sarà integrato a questo fine da sei esperti del settore tessile nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da scegliersi pariteticamente tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Agli effetti della razionalità ed efficacia degli interventi si terrà conto, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini, delle condizioni tecniche e finanziarie delle imprese e della necessità di evitare aumenti della capacità produttiva nei settori in cui quella esistente risulti utilizzata solo parzialmente.

#### Art. 6.

Presso il Comitato dei ministri per la programmazione economica saranno effettuati ciascun anno, o a periodi più brevi, su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o degli imprenditori, esami periodici dell'andamento dell'occupazione nel settore tessile e nelle zone a prevalente industria tessile, con riferimento all'attuazione, nel loro complesso, dei piani previsti dalla presente legge.

Le organizzazioni sindacali predette saranno, in ogni caso, consultate al fine del-



l'esame della situazione e della predisposizione delle relative direttive.

#### Art. 7.

Le imprese che partecipano ai piani di ristrutturazione, di riorganizzazione e di conversione debitamente approvati e le società di cui al secondo comma dell'articolo 2 e al secondo comma dell'articolo 4, quali ne siano le dimensioni e l'ubicazione, possono ottenere finanziamenti dall'Istituto mobiliare italiano.

A tal fine, il predetto Istituto è autorizzato ad emettere fino al 31 dicembre 1972, in una o più volte, obbligazioni per un importo nominale massimo di 200 miliardi di lire, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123.

I finanziamenti previsti dal primo comma del presente articolo possono essere concessi in misura proporzionale alle spese occorrenti per la realizzazione dei piani, e non superiore alle seguenti aliquote:

- 70 per cento fino a 500 milioni di lire;
- 60 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di lire fino a 3 miliardi di lire;
- 50 per cento per la parte eccedente i 3 miliardi di lire.

Nella ipotesi prevista nell'ultimo comma dell'articolo 2, i finanziamenti potranno comprendere anche l'importo occorrente per la esecuzione di quelli già deliberati o per la estinzione di quelli già concessi.

#### Art. 8.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti dai finanziamenti previsti nel precedente articolo mediante la corresponsione alle imprese che ne beneficeranno, per l'intera durata dei finanziamenti stessi e comunque per un periodo non eccedente i 15 anni, di un contributo nel pagamento degli interessi in misura tale da ridurre l'onere a carico delle imprese al 4 per cento annuo.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Nel periodo di ammortamento il contributo è pagato per il tramite dello Istituto mobiliare italiano, alla scadenza delle annualità relative a ciascun finanziamento, in misura costante pari alla differenza tra la rata dovuta dall'impresa in base al tasso contrattuale, nella misura stabilita dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio per le operazioni di cui alla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e la rata calcolata per un piano di ammortamento al tasso del 4 per cento. Nel periodo di somministrazione e fino a quando non abbia avuto inizio l'ammortamento il contributo è annualmente corrisposto per lo stesso tramite e calcolato con riferimento alla data e all'ammontare di ciascuna somministrazione al tasso risultante dalla differenza tra il tasso contrattuale e il 4 per cento.

#### Art. 9.

Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse è proporzionalmente ridotto.

#### Art. 10.

Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, può

concedere all'Istituto mobiliare italiano la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge.

Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dall'articolo 5 della legge stessa e compresa la facoltà per il predetto Comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato.

In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile.

In caso di morosità delle imprese finanziate o in attesa del pagamento conseguente alla operatività della garanzia sussidiaria dello Stato, l'Istituto mobiliare italiano, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sui rapporti con le imprese e con i terzi, ha la facoltà di utilizzare temporaneamente le disponibilità del fondo di riserva di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, nonché quelle derivanti dalle gestioni di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, e alla legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto mobiliare italiano.

Alle obbligazioni, ai finanziamenti, alle convenzioni e alle operazioni tutte previste nel presente articolo e a quelle inerenti all'adempimento di condizioni richieste dall'Istituto mobiliare italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonché all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, numero 1133.

#### Art. 11.

Entro tre anni dalla data dei decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 3, gli istituti abilitati all'esercizio del credito a medio termine possono concedere, nei casi non rientranti nell'articolo 7, finanziamenti per l'impianto o l'ampliamento, nelle zone di cui allo stesso articolo, di stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1.

A tali finanziamenti si applicano in ogni caso le disposizioni, i limiti, i criteri e le modalità più favorevoli previsti per l'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui l'impianto o l'ampliamento di cui al primo comma consentono l'occupazione di oltre 200 dipendenti il limite del finanziamento potrà essere elevato a lire tre miliardi. Il tasso di interesse non potrà in ogni caso essere superiore al 4 per cento.

I contributi in conto interessi che saranno erogati ai sensi della presente legge a valere sui fondi stanziati con la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, non saranno computati agli effetti della riserva prevista dall'articolo 6, lettera a), della legge stessa e dall'articolo 9 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

#### Art. 12.

Il reddito dei nuovi stabilimenti industriali destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1, che siano impiantati nelle zone di cui all'articolo 3, in attuazione dei piani di conversione, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, è esente da ogni tributo diretto sul reddito per dieci periodi di imposta a partire da quello in corso alla data di inizio dell'attività, attestata dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per gli stabilimenti che, in attuazione dei piani di conversione e di ristrutturazione, siano convertiti solo parzialmente ovvero ampliati o ammodernati, entro tre anni dalla data di approvazione dei piani stessi, la esenzione di cui al comma precedente è limitata al maggior reddito derivante dalla trasformazione ovvero dall'ampliamento o dall'ammodernamento.

Nei casi non rientranti nei commi precedenti le esenzioni, totali o parziali, stabilite dai commi stessi, si applicano agli stabilimenti industriali che siano impiantati ovvero ampliati o ammodernati nelle predette zone entro tre anni dalla data dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo 3,

quale che sia l'attività esercitata, purchè lo investimento in impianti fissi non superi l'importo di un miliardo di lire e l'iniziativa comporti l'impiego di manodopera disponibile per effetto della disoccupazione esistente nella zona interessata.

#### Art. 13.

Alle operazioni poste in essere in attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione approvati si applicano le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni, indipendentemente dalle condizioni previste nell'articolo 1, lettera *d*), della legge stessa, sempre che le fusioni o gli aumenti di capitale siano deliberati e le nuove società siano costituite entro tre anni dalla data di approvazione dei rispettivi piani.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio è sufficiente che la comunicazione prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sia fatta prima dell'inizio dell'esercizio nel quale è posta in essere l'operazione, purchè per l'esercizio anteriore a quello cui si riferisce la comunicazione risulti redatto e vidimato l'inventario in conformità alle disposizioni dell'articolo 2217 del codice civile, semprechè il medesimo sistema di accertamento venga seguito per gli anni successivi, fino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

Ai fini dei precedenti commi i piani di ristrutturazione e di conversione, qualora comportino la costituzione di una nuova società con capitale superiore a un miliardo di lire o l'aumento del capitale di una società preesistente per più di un miliardo di lire, saranno sottoposti d'ufficio all'esame del Comitato previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1965, n. 170.

Per l'espletamento dei compiti derivanti dalla presente legge il Comitato suddetto si avvale dell'ufficio di segreteria, opportunamente integrato, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Alle spese di funzionamento relative a tali compiti si provvede nei modi indicati nel

terzo e nel quarto comma dello stesso articolo 5.

Art. 14.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo dei beni posseduti da epoca anteriore al 1° gennaio 1961 e reinvestite per l'attuazione dei piani di ristrutturazione e di conversione si applica, per il periodo di imposta in corso alla data di approvazione del piano e per i tre successivi, la riduzione dell'imposta di ricchezza mobile già prevista nell'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge medesima.

La disposizione del comma precedente si applica, per il periodo di imposta in corso alla data dei decreti previsti dall'articolo 3 e per i tre successivi, anche alle plusvalenze reinvestite negli stabilimenti impiantati, ampliati o ammodernati.

Per le imprese non tassabili in base al bilancio si applica la disposizione del secondo comma del precedente articolo 13.

Art. 15.

Per il cambiamento dell'oggetto sociale deliberato in attuazione dei piani di conversione la tassa di cui all'articolo 111 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tassa sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è dovuta nella misura fissa di lire 2.000.

Art. 16.

I piani di ristrutturazione e di conversione devono essere attuati entro il termine indicato nel provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li approva.

I piani possono essere modificati o attuati con modalità diverse da quelle previste solo con la previa autorizzazione del Ministro, data nelle forme e con le modalità stabilite per l'approvazione dei piani.

La mancata attuazione del piano nel termine di cui al primo comma del presente articolo o la sua modificazione senza l'autorizzazione di cui al secondo comma importa la decadenza dalle agevolazioni fiscali con-

cesse a norma della presente legge, escluse quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 10. La decadenza è pronunciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentito il Comitato di cui al primo comma dell'articolo 5.

#### Art. 17.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica, che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero ai sensi delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 4, numero 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi, previsto agli effetti del trasferimento nel secondo comma dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie dall'attuazione di piani di ristrutturazione e di conversione nei quali siano previste interruzioni o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma della presente legge.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 18.

Per provvedere alla corresponsione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti, di cui alla presente legge, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1970;

lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1971;

lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1972.

Le somme non impegnate nei singoli esercizi potranno esserlo negli esercizi successivi.

Gli stanziamenti relativi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'anno 1969 per lire 2.000 milioni; nell'anno 1970 per lire 5.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 8.000 milioni; negli anni dal 1972 al 1983 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1984 per lire 7.000 milioni; nell'anno 1985 per lire 4.000 milioni; nell'anno 1986 per lire 1.000 milioni.

#### Art. 19.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che approva il piano aziendale di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, è sostitutivo del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per gli interventi e le provvidenze previste nella legge stessa.

A tal fine il decreto dovrà indicare la data di decorrenza e la durata del trattamento previsto nell'articolo 2 della legge predetta.

#### Art. 20.

Le imprese ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono tenute ad aprire o a finanziare corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione degli operai che godono del trattamento indicato nel precedente articolo 19.

I corsi di riqualificazione, che potranno essere istituiti anche ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono organizzati secondo le disposizioni della legge stessa e successive modificazioni.

#### Art. 21.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.